



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Nella persona del giudice monocratico, cons. Elena Papa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 22/2024

Nel giudizio iscritto al n. 63030 del registro di segreteria, proposto da: sig. - (c.f. -), nato a -, il -, residente in -, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Zaccariello (c.f. ZCCSRG62D03I138T) con studio in Viareggio (LU), alla via L. Repaci, n. 16 (posta elettronica certificata: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it) ed ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale;

ricorrente

contro: Istituto Nazionale di Previdenza sociale – I.N.P.S., Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato *ope legis* presso la sede provinciale di Pistoia, Viale Adua, n. 123

resistente

per “l’annullamento/disapplicazione del provvedimento negativo n. 66/2021 del 4.06.2021 dell’INPS di Pistoia, di rigetto della domanda di pensione privilegiata presentata il 18.06.2020.... e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere l’attribuzione e liquidazione della pensione privilegiata ordinaria di VIII categoria della tabella A ex

art. 67 d.P.R. 1092/73 a decorrere dal 18.06 2020 ex art. 1919 d.P.R.

1092/73, per l'infermità "protrusioni discali L2-L3, L4-L5" già

riconosciuta dipendente da causa di servizio con Ordinanza

Presidenziale del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana n. 0193

del 6.06.2013 in conformità con il parere del Comitato di Verifica per le

Cause di Servizio n. 21472/2012...." ".... con la condanna dell'I.N.P.S.

alla corresponsione in favore del ricorrente, a decorrere dal

18.06.2020, della pensione privilegiata a vita di 8^ categoria della

tabella A d.P.R. 834/1981, con pagamento dei corrispondenti ratei di

pensione privilegiata scaduti, con interessi e rivalutazione monetaria

ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. del c.p.c., da liquidarsi dalla scadenza

dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, sino all'effettivo

soddisfo, e al pagamento delle spese di lite pari ad € 5.300,00, oltre

accessori di legge."

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 20 febbraio 2024 il relatore cons. Elena

Papa, l'avv. Antonella francesca Paola Micheli per l'INPS e l'avv.

Sergio Zaccariello per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente, Mar. Ord. in cong. del

disciolto Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (in seguito anche

CRI) -, premesso di avere svolto servizio presso il Corpo Militare della

Croce Rossa Italiana (CRI) dal 15 ottobre 1985 al 21 luglio 2016, data

del congedo, ha esposto di avere contratto la patologia di *“protrusioni discali L2-L3, L4-L5”*, ascritta dalla CMO di La Spezia alla tabella B allegata al d.P.R. n. 834/1981 e riconosciuta derivante da causa di servizio dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, con Ordinanza Presidenziale n. 0193/2013, su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (in seguito anche CVCS) n. 21472/2012.

Dopo qualche anno dal congedo, in data 18 giugno 2020, ha presentato domanda di pensione privilegiata ai sensi degli artt. 67 e 167 del d.P.R. n. 1092/73. Tuttavia, l'INPS territorialmente competente ha rigettato la domanda con provvedimento n. 66/2021 del 4 giugno 2021 richiamando in motivazione l'art. 6 della legge n. 201/2011, che *“ha abrogato l'istituto della pensione di privilegio per il personale civile dello Stato con effetto dal 6 dicembre 2011”*, evidentemente riconducendo a tale ultima categoria i dipendenti della CRI.

Il ricorrente ha, invece, sostenuto la natura militare dello *status* giuridico degli appartenenti al “Corpo militare della CRI”, valorizzando il fatto che, sebbene istituita come ente morale, l'art. 1, del d.P.R. n. 613/80 avrebbe trasformato la CRI in ente di diritto pubblico con finalità istituzionali e di assolvimento di compiti umanitari, per essere poi nuovamente riportata all'alveo privatistico dal d. lgs. n. 178/2012 con effetto a partire dal D.P.C.M. attuativo del 25 marzo 2016, momento a decorrere dal quale il sig. - sarebbe passato dal ruolo militare a quello civile e successivamente al pensionamento.

Ha, poi, richiamato le disposizioni sulla cui base afferma

l'equiparazione dei dipendenti del Corpo militare della CRI alle Forze Armate o di Polizia per una serie di profili, relativi all'assoggettamento alla disciplina militare (art. 1653 del D. Lgs. n. 66/2010, Codice dell'ordinamento militare); ai segni distintivi (art. 1865 del d.P.R. n.90/2010); alla denominazione di "personale militare" (artt. 1627, 1629, 1668,1670, 1671, 1677 del codice dell'Ordinamento Militare); e alla sottoposizione alla disciplina militare o a disposizioni concernenti il trattamento economico dei militari dello Stato (artt. 1657, 1656 del codice dell'Ordinamento Militare, nonché art. 3 del d. lgs. n. 165/2001).

Ha, pertanto, chiesto di annullare il provvedimento di rigetto della propria domanda di pensione privilegiata previo accertamento della riconducibilità della patologia sofferta, invece che alla tabella B del d.P.R. 834/1981, alla Tabella A, 8^ categoria, o sulla base della perizia di parte prodotta agli atti, ovvero, ove ritenuto necessario, a seguito di CTU, di cui ha fatto subordinatamente domanda. Ha, infine, chiesto di condannare l'Istituto previdenziale resistente al pagamento della pensione privilegiata ritenuta spettante a far data dalla domanda amministrativa, nonchè di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, come più specificamente indicato in epigrafe.

L'INPS si è costituito con memoria dell'11 dicembre 2023 contestando la fondatezza della domanda di pensione e, comunque, solo in via subordinata, la sussistenza dei requisiti sanitari, rispetto al cui accertamento nei termini della domanda si è opposta alla richiesta CTU. Ha, infine, eccepito l'incumulabilità del trattamento pensionistico in essere al ricorrente con la pensione privilegiata, nonché

l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria, secondo la domanda non del tutto chiaramente esposta in ricorso.

In ordine alla natura civile del rapporto di dipendenza del ricorrente dalla Croce Rossa, l'INPS ha ampiamente descritto il quadro normativo che ha regolato nel tempo l'Associazione, con passaggio dalla natura privatistica a quella di corpo morale a quella di ente pubblico di assistenza sino al ritorno al riconoscimento della natura precipuamente privatistica per effetto del d. lgs. n. 178/2012, richiamando la disciplina vigente all'epoca del servizio del ricorrente e quella attuale ed evidenziando che la legge, tenuto conto delle peculiarità della CRI, ha provveduto ad un'equiparazione dei suoi dipendenti ai militari solo per taluni aspetti, anche quelli economici richiamati dal ricorrente, ma non l'ha estesa ai profili previdenziali, se non per il servizio prestato in tempo di guerra (artt. 1759 e 1760 del d. lgs. n. 66/2010).

Ha dato, poi, conto delle conseguenti determinazioni legislative in ordine all'individuazione delle Casse previdenziali alle quali i dipendenti CRI devono essere iscritti ai fini dei versamenti dei contributi, che risultano essere, per il personale non sanitario, la Cassa Pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e, per il personale sanitario, la Cassa Pensioni sanitari (CPS), ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 274/1991 e della conseguente Ordinanza commissariale CRI n. 4086/1992, dovendosi riversare i contributi previdenziali alla Cassa Trattamenti pensionistici dipendenti dello stato (CTPS) solo in caso di guerra, in coerenza con il già visto riconoscimento dell'equiparabilità dei dipendenti della Croce rossa ai militari anche ai fini pensionistici

limitatamente a tale circostanza.

In data 12 gennaio 2024, il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva integrativa non autorizzata. Successivamente, in data 19 gennaio 2024, ha presentato domanda di rinvio dell'udienza fissata per il 23 gennaio 2024, per impedimento dovuto a contestuale udienza presso altro giudice, in diversa area territoriale, accolta dal giudice.

All'udienza di rinvio del 20 febbraio 2024, ha insistito nella domanda riportandosi a quanto già dedotto e argomentato agli atti. L'INPS ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della nota difensiva integrativa depositata dal ricorrente in data 12 gennaio 2024 e, subordinatamente, ha chiesto disporsi termine a proprio favore per la replica.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare si dichiara l'inammissibilità della memoria difensiva integrativa depositata da parte ricorrente in data 12 gennaio 2024 in quanto non autorizzata. Il rito pensionistico non prevede, infatti, la facoltà delle parti di depositare memorie integrative a replica delle memorie di costituzione delle controparti, neppure se nel termine di 10 giorni dalla data dell'udienza. Al contrario, l'art. 152 e 156, comma 3, del CGC dispongono che gli atti, introduttivo e di costituzione, siano in sé esaustivi delle pretese e delle reciproche difese ed argomentazioni, nell'intento di assicurare la maggiore celerità della definizione del giudizio, nel rispetto del diritto al contraddittorio che viene garantito

nella sede della pubblica udienza. Pertanto, l'eventuale sopravvenuta necessità di un'ulteriore integrazione argomentativa, che si ritenga di voler sviluppare in forma scritta, deve essere oggetto di specifica istanza di termine per memorie integrative da presentarsi in udienza, in modo da assicurare ad entrambe le parti processuali l'ulteriore attività.

Si osserva, peraltro, che, a fronte dell'eccezione di inammissibilità presentata della resistente alla propria memoria, il ricorrente non ha inteso chiedere un termine per memorie autorizzate al fine di rimettersi in termini, ma si è limitato ad opporsi all'eccezione.

Stante la dichiarata inammissibilità, la memoria integrativa del 12 gennaio 2024, non recante argomenti nuovi, non viene scrutinata nel presente giudizio.

2. L'odierno ricorrente contesta il provvedimento di diniego di pensione privilegiata richiesta, in qualità di Mar. Ord. in Cong. del disciolto corpo militare della Croce Rossa Italiana, (i) sul presupposto della natura militare dello *status* rivestito nel periodo di servizio, e (ii) in considerazione della asserita riconducibilità della patologia sofferta non alla Tabella B del d.P.R. n. 834/1981, come certificato dalla CMO di La Spezia nel 2012, ma alla Tabella A, 8^a categoria, come sostenuto da perizia medica di parte in data recente, allegata agli atti.

Il provvedimento di diniego oggetto di contestazione appare motivato dal riferimento alla disciplina recata dal d.l. n. 201/2011 che, nel riordinare l'istituto della pensione di privilegio, ne ha disposto il mantenimento solo a favore *“del personale appartenente al comparto*

sicurezza, difesa e soccorso pubblico” (art. 6, del d.l. n. 201/2011), dal cui ambito l’INPS ritiene escluso il personale dipendente della Croce Rossa.

3. L’interpretazione offerta dall’Istituto previdenziale appare corretta, pertanto, il ricorso deve ritenersi infondato nel merito e, conseguentemente, deve essere rigettato.

Sono, infatti, ascrivibili alla categoria del personale del “*comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico*” di cui all’art. 6, del d.l. n. 201/2011 sopradDETTO - per forza di previsioni espresse di legge - gli appartenenti alle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 297/2000, art. 155 COM) e i dipendenti della Guardia di Finanza, nonché, per estensione dello Statuto previdenziale, le forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia dello Stato e Polizia penitenziaria) (d. lgs. n. 195/1995) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 27, comma 7, della legge n. 183/2010).

Al contrario, al personale della Croce Rossa Italiana è applicabile la disciplina militare recata dal solo Titolo V del Codice dell’Ordinamento militare, per espresso richiamo a questo effettuato dall’art. 625, comma 3, del COM, con conseguente attrazione a detto personale del quadro regolamentare relativo ai gradi, allo stato di servizio, al rapporto di impiego e ad avanzamenti e promozioni, proprio come segnalato dal ricorrente, ma non quella relativa allo statuto previdenziale, contenuta al successivo Titolo VII del COM, se non in casi specifici previsti dalla legge.

A tal riguardo, si richiamano, in particolare, l’art. 1759 del COM, che

esclude espressamente di poter valutare il servizio prestato dal personale militare della Croce Rossa italiana in tempo di pace come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici, mentre il successivo art. 1760 del COM ne ammette l'estensione della disciplina previdenziale militare per il servizio prestato in tempo di guerra, riconoscendo che *“Le pensioni normali correlate ai servizi prestati in tempo di guerra o di grave crisi internazionale dal personale militare della Croce rossa italiana sono liquidate secondo le disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate.”*.

Ne discende che solo in tale ultimo caso i contributi previdenziali spettanti devono essere versati alla Cassa Trattamento pensionistico dei dipendenti dello Stato (CTPDS), mentre per il servizio ordinario in tempo di pace rimane ferma la disciplina riveniente dalle riforme degli anni Novanta per cui, in seguito alla riconosciuta facoltà di individuazione della Cassa previdenziale di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della legge n. 274/1991, la Croce Rossa ha individuato, per il personale non sanitario, la Cassa pensioni Dipendenti enti Locali (CPDEL), e per il personale sanitario, la Cassa Pensioni Sanitari (CPS) (Ordinanza Commissariale CRI n. 4086 del 26 febbraio 1992).

Al tale riguardo la giurisprudenza si è espressa in modo univoco, a partire dall'ordinanza n. 273/1999 della Corte costituzionale, che ha affermato che *“il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato ed anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella*

del personale statale, appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia, essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come associazione italiana della Croce rossa (legge 21 maggio 1882, n. 768: "Provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce rossa"; r. d. 7 febbraio 1884, n. 1243: "Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce rossa"; r.d.l. 10 agosto 1928, n. 2034: "Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana")." Al contrario, come osservato dal Giudice delle Leggi, il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, ma non facente parte integrante delle stesse Forze armate ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento, ha sempre mantenuto - in forza del disposto degli artt. 10 e 11 del d.PR. n. 613/1980 - la sua precedente collocazione, nonostante la trasformazione della CRI, accompagnata con l'ulteriore previsione che era a carico dell'Associazione il compito di attendere, in via ordinaria, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza del Corpo al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi, sovvenzionati, sia per l'organizzazione sia per il funzionamento, dallo Stato.".

Di qui l'impossibilità di eseguire una comparazione del personale militare della CRI con il personale militare appartenente alle Forze Armate dello Stato, anche ai fini dell'iscrizione nel Comparto Sicurezza

Difesa e Soccorso Pubblico.

Negli stessi termini si è peraltro espressa la giurisprudenza della Corte dei conti che ha evidenziato come il fatto *“che il personale della Croce Rossa Italiana sia personale ausiliario delle Forze Armate, ricondotti sotto l’egida del COM ai soli fini di sottoposizione alla disciplina militare e alla corrispondenza dei gradi, non significa totale equiparazione, ovvero appartenenza alle FF.AA., siccome invocato dall’appellante”*, e questo per una serie di argomentazioni - che questo giudice ritiene di condividere ed alle quali rinvia ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. - *derivanti dall’esame delle disposizioni normative in questione nonché dalle pronunce giurisprudenziali della Corte costituzionale (ord. n. 273/1999 e sent. n. 79/2019)”*. (Corte dei conti, Sez. I Centrale App, sent. n. 225 del 28 luglio 2020. In termini si vedano anche Corte dei conti, sez. giur. Campania, sentenze nn. 1072, 1073, 1074, 1079, 1080 del 17/12/2018, Corte dei conti, sez. giur. Puglia, sent. n. 586 del 10/10/2019, Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, sent. n. 122 del 24/11/2020, Corte dei conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 676 del 17/12/2019).

4. per la novità e la particolarità della controversia si dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti ai sensi dell’art. 31 del CGC.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

RIGETTA

il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/02/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs.

30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga

apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi

delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di

protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere

omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti

interessate.

Firenze, 26/02/2024

